



**diritto** *Supplemento  
alla rivista*

**religioni**

**3**  
*Quaderno monografico*

Diritto penale canonico e diritto penale  
statale: due ordinamenti a confronto  
alla luce della recente riforma del Libro VI  
del Codice di diritto canonico

*A cura di*  
Maria d'Arienzo  
Mario Ferrante  
Fabiano Di Prima

*Diritto e Religioni*  
Quaderno Monografico n. 3  
Supplemento Rivista, Anno 2023, n. 1

*Diritto penale canonico e diritto penale  
statale: due ordinamenti a confronto alla  
luce della recente riforma del Libro VI del  
Codice di diritto canonico*

a cura di  
Maria d'Arienzo  
Mario Ferrante  
Fabiano Di Prima



Pubblicazione del gruppo di ricerca internazionale  
“*Diritto penale e fattore religioso*”, coordinato dalla  
Prof.ssa Maria d’Arienzo,  
dell’*Istituto di Studi penalistici Alimena* dell’Univer-  
sità della Calabria



Volume finanziato dall’Università degli Studi  
di Palermo - Dipartimento di Giurisprudenza,  
con il contributo della Banca Agricola Popolare di  
Ragusa, della Conad e dell’Associazione Nichife.

Proprietà letteraria riservata

© by Luigi Pellegrini Editore srl – Cosenza – Italy

Stampato in Italia nel mese di settembre 2023 per conto di Luigi Pellegrini Editore srl

Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza

Tel. (0984) 795065 – Fax (0984) 792672

Sito internet: [www.pellegrinieditore.it](http://www.pellegrinieditore.it)

E-mail: [info@pellegrinieditore.it](mailto:info@pellegrinieditore.it)

I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica, riproduzione e adattamento totale o parziale,  
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

# Diritto e Religioni

## Semestrale

### Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Direttore Fondatore*  
Mario Tedeschi †

#### *Comitato scientifico*

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martinez Torron, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

#### *Struttura della rivista:*

#### **Parte I**

##### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

##### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

G. Lo Castro

V. Fronzoni, A. Vincenzo

A. Bettetini

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

#### **Parte II**

##### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

##### RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefanì

Raffaele Santoro, Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, F. Vecchi

#### **Parte III**

##### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche*

##### RESPONSABILI

M. d'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 – Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli  
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 – Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il sito web: [rivistadirittoereligioni.com](http://rivistadirittoereligioni.com)

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## INDICE

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| MARIA D'ARIENZO, MARIO FERRANTE, FABIANO DI PRIMA |         |
| <i>Introduzione</i> .....                         | pag. 13 |

### I SESSIONE

|                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| OLIVIER ÉCHAPPÉ                                                                                               |       |
| <i>Il diritto penale dal codice piano-benedettino alla riforma del Liber Sextus</i> .....                     | » 19  |
| GIORGIO GIOVANNELLI                                                                                           |       |
| <i>La giustizia e la misericordia nel diritto penale canonico</i> .....                                       | » 33  |
| MARCELLO VOLPE                                                                                                |       |
| <i>Il diritto penale italiano alla luce della Costituzione e della normativa sovranazionale</i> .....         | » 43  |
| GIUSEPPE DI CHIARA                                                                                            |       |
| <i>Giurisdizione penale in utroque e garanzie fondamentali della persona: spunti per una premessa</i> .....   | » 59  |
| FABIO FREDA                                                                                                   |       |
| <i>Il processo giudiziale penale canonico</i> .....                                                           | » 69  |
| ALESSIA GULLO                                                                                                 |       |
| <i>Il procedimento penale amministrativo</i> .....                                                            | » 95  |
| ANTONIO INGOGLIA                                                                                              |       |
| <i>Conflitto e bilanciamento in ambito canonico, tra norma penale in bianco e principio di legalità</i> ..... | » 111 |

## II SESSIONE

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VINCENZO MILITELLO                                                            |     |
| <i>Considerazioni introduttive .....</i>                                      | 129 |
| GIUSEPPE SCIACCA                                                              |     |
| <i>La funzione della pena nel diritto canonico e nel diritto statale ....</i> | 135 |
| GIOVANNA NOZZETTI                                                             |     |
| <i>Diritto penale canonico e statale: due ordinamenti a confronto.</i>        |     |
| <i>La funzione della pena nel diritto canonico e nel diritto statale ....</i> | 147 |
| MATTEO VISIOLI                                                                |     |
| <i>Dai delitti contro la morale ai delitti contro la persona:</i>             |     |
| <i>considerazioni sul libro VI del Codice di diritto canonico .....</i>       | 159 |
| LORENZO JANNELLI                                                              |     |
| <i>Dai delitti contro la morale ai delitti contro la persona .....</i>        | 175 |
| ANTONIO INTERGUGLIELMI                                                        |     |
| <i>La collaborazione tra lo Stato e l'Autorità ecclesiastica</i>              |     |
| <i>nei casi di abuso su minori da parte di chierici .....</i>                 | 185 |
| LAURA VACCARO                                                                 |     |
| <i>Il coordinamento fra indagine civile e indagine canonica .....</i>         | 203 |

## III SESSIONE

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PATRICK VALDRINI                                                             |     |
| <i>Considerazioni introduttive .....</i>                                     | 213 |
| MARIA D'ARIENZO                                                              |     |
| <i>Responsabilità, pena e giustizia riparativa nel diritto canonico ....</i> | 217 |
| MARIO FERRANTE                                                               |     |
| <i>La successione nel tempo delle norme per combattere</i>                   |     |
| <i>la pedofilia nel diritto canonico .....</i>                               | 225 |

## INTERVENTI

ODILIA DANIELE

*Sulla mancata previsione dei reati ambientali nella riforma  
del libro VI del Codice di diritto canonico:*

*un'occasione mancata? ..... 259*

FABIO BALSAMO

*I delitti in materia patrimoniale ed economico-finanziaria*

*dopo la riforma del Libro VI del Codice di diritto canonico ..... 285*



## SUMMARY

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| MARIA D'ARIENZO, MARIO FERRANTE, FABIANO DI PRIMA<br><i>Introduction</i> ..... | 13 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|

### I SESSION

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| OLIVIER ÉCHAPPÉ<br><i>Penal law from the Pio-Benedictine code<br/>to the Liber sextus's reform</i> .....                                   | 19  |
| GIORGIO GIOVANNELLI<br><i>Justice and mercy in Penal Canon Law</i> .....                                                                   | 33  |
| MARCELLO VOLPE<br><i>Italian criminal law in the light of the Constitution<br/>and supranational legislation</i> .....                     | 43  |
| GIUSEPPE DI CHIARA<br><i>Criminal jurisdiction in utroque and fundamental guarantees<br/>of the person: points for a premise</i> .....     | 59  |
| FABIO FREDA<br><i>The canonical penal judicial process</i> .....                                                                           | 69  |
| ALESSIA GULLO<br><i>The administrative penal process</i> .....                                                                             | 95  |
| ANTONIO INGOGLIA<br><i>Conflict and balancing in the canonical sphere,<br/>between blank penal law and the principle of legality</i> ..... | 111 |

## II SESSION

|                                                                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VINCENZO MILITELLO                                                                                                           |                         |
| <i>Introductory considerations .....</i>                                                                                     | 129                     |
| GIUSEPPE SCIACCA                                                                                                             |                         |
| <i>The function of punishment in Canon law and in State law .....</i>                                                        | 135                     |
| GIOVANNA NOZZETTI                                                                                                            |                         |
| <i>Penal Canon law and criminal state law: two systems<br/>in comparison. The function of punishment in Canon law .....</i>  | 147                     |
|                                                                                                                              | <i>and in State law</i> |
| MATTEO VISIOLI                                                                                                               |                         |
| <i>From crimes against morals to crimes against the person:<br/>considerations on Book VI of the Code of Canon Law .....</i> | 159                     |
| LORENZO JANNELLI                                                                                                             |                         |
| <i>From crimes against morals to crimes against the person .....</i>                                                         | 175                     |
| ANTONIO INTERGUGLIELMI                                                                                                       |                         |
| <i>The cooperation between State and Ecclesiastical authority<br/>in cases of abuse of minors committed by clerics .....</i> | 185                     |
| LAURA VACCARO                                                                                                                |                         |
| <i>The coordination between civil and canonical investigation ....</i>                                                       | 213                     |

## III SESSION

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PATRICK VALDRINI                                                                  |     |
| <i>Introductory considerations</i>                                                |     |
| MARIA D'ARIENZO                                                                   |     |
| <i>Responsibility, punishment and restorative justice<br/>in Canon Law .....</i>  | 225 |
| MARIO FERRANTE                                                                    |     |
| <i>The succession of legal rules to combat paedophilia<br/>in Canon Law .....</i> | 225 |

## INTERVENTIONS

ODILIA DANIELE

*On the lack of provision for environmental crimes in the reform  
of Book VI of the Code of Canon Law: a missed opportunity? .* 259

FABIO BALSAMO

*Patrimonial and economic-financial crimes after the reform  
of Book VI of the Code of Canon Law .....* 285

*Dai delitti contro la morale ai delitti contro la persona: considerazioni sul libro VI del Codice di diritto canonico.*

*From crimes against morals to crimes against the person: considerations on Book VI of the Code of Canon Law*

MATTEO VISIOLI

**RIASSUNTO**

*Tra le varie novità del nuovo libro VI del Codice di diritto canonico una in particolare è stata segnalata con favore da parte degli studiosi: la collocazione del delitto contro il sesto comandamento del decalogo con minori non più sotto il titolo “Delitti contro obblighi speciali” ma sotto quello successivo: “Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo”. Non si tratta solo di un’operazione di facciata. Dietro a tale scelta del legislatore si coglie una rinnovata comprensione della natura e delle conseguenze del delitto, la cui tipizzazione mira alla protezione penale del bene giuridico prioritario: la persona, in particolare quando appartiene alla categoria vulnerabile del minore, con quella rilevanza peculiare che le è riconosciuta dalla teologia cattolica. Si opera così uno spostamento dai delitti contro la morale, in cui il bene giuridico è la vita morale dell’adulto (chierico, religioso o laico), ai delitti contro la persona, la cui violazione — paragonabile a un atto sacrilego — ferisce gravemente la sua dignità e libertà, e non da ultimo la comunità intera.*

*La modifica del titolo non è tuttavia scevra da difficoltà di carattere giuridico. Se infatti consideriamo che nell’ordinamento penale canonico la minore età è propria di colui che non ha ancora compiuto 18 anni, non possiamo non rilevare che al di sotto di questa età lo stesso ordinamento attribuisce una capacità di porre atti giuridici di particolare importanza, riconoscendo dunque implicitamente nel soggetto una sufficiente libertà e maturità. Il contributo offre in modo sintetico alcune considerazioni sulla*

*portata della novità normativa e su alcune criticità conseguenti.*

*PAROLE CHIAVE*

*Delitti contro la morale, delitti contro la persona; Libro VI del Codice di Diritto Canonico; diritto penale canonico.*

*ABSTRACT*

*Among the various novelties in the new Book VI of the Code of Canon Law, one in particular has been favorably pointed out by scholars: the placement of the crime against the sixth commandment of the Decalogue with minors no longer under the title “Offences against special obligations” but under the next one: “Offences against human life, dignity and liberty”. This is not just a cosmetic operation. Behind this choice of the legislator is a renewed understanding of the nature and consequences of the crime, the typification of which aims at the criminal protection of the priority legal good: the person, particularly when he or she belongs to the vulnerable category of the minor, with that peculiar relevance that is recognized by Catholic theology. Thus a shift is made from crimes against morality, in which the legal good is the moral life of the adult (cleric, religious or lay), to crimes against the person, whose violation – comparable to a sacrilegious act – seriously wounds his dignity and freedom, and not least the entire community.*

*However, the change in the title is not without legal difficulties. In fact, if we consider that in the canonical penal system the minor is proper to the one who has not yet turned 18, we cannot fail to note that below this age the same system attributes a capacity to place legal acts of particular importance, thus implicitly recognizing in the subject sufficient freedom and maturity. The contribution offers in a concise way some considerations on the scope of the normative novelty and some consequent critical issues.*

*KEYWORDS*

*Crimes against morals; crimes against the person; Book VI of the Code of Canon Law; Penal canon law.*

*SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Delitto contro il sesto comandamento del decalogo con un minore - 3. Un atto contro la vita, la libertà e la dignità della persona - 4. Conclusione*

## 1. Introduzione

Il titolo di questa relazione inquadra una delle principali novità del nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico che riguarda il diritto penale, salutata con soddisfazione da numerosi canonisti<sup>1</sup> e auspicata da tempo da diversi autori in materia.

In particolare, mi riferisco allo spostamento del delitto contro il sesto comandamento del decalogo, riservato alla Congregazione per la dottrina della fede (= CDF), dalla attuale posizione (titolo V del CIC, ovvero: “*Delitti contro obblighi speciali*”) al titolo successivo (titolo VI: “*Delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell’uomo*”). Non si tratta di una scelta semplicemente redazionale, dovuta a una risistemazione della materia, ma di una scelta precisa del Legislatore che intende così rubricare nel suo contesto più adeguato un delitto tragicamente portato alla coscienza della Chiesa soprattutto negli ultimi vent’anni.

Per rendere l’idea della portata dello spostamento possiamo pensare che nell’attuale Libro VI del CIC tra i “*delitti contro obblighi speciali*”, di cui fa parte il delitto contro il sesto comandamento del decalogo, figurano l’attività affaristica o commerciale (cfr. can. 1392), l’attentato matrimonio del chierico (cfr. can. 1394 § 1), la violazione grave dell’obbligo di residenza (cfr. can. 1396). Anche all’occhio meno esperto appare evidente una certa incongruità, avendo il delitto *contra sextum* una portata ben diversa in termini di danno alla persona, in particolare a quella più debole come è il minore, e alla stessa comunità ecclesiale.

Tuttavia non si può non notare come la nuova sistematizzazione non modifica la tipizzazione del delitto, che resta definito esattamente come in precedenza: *delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore vel cum persona quae habitualiter usum imperfectum rationis habet vel cui ius parem tutelam agnoscit* (can. 1398 § 1,1°). Quale senso ha collocare il delitto sotto il titolo relativo alla vita, alla dignità e alla libertà delle persone se poi la

---

<sup>1</sup> Secondo FILIPPO IANNONE, *Un diritto penale più forte dopo lo scandalo degli abusi*, in *L’Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, p. 5, la decisione redazionale «è indice delle volontà di mettere in risalto la gravità di questi delitti e anche l’attenzione da riservare nei confronti delle vittime». Con parole simili si esprime lo stesso Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo Libro VI «Una scelta redazionale, se si vuole, ma espressiva della volontà del Legislatore di ri-affermare la gravità di questo crimine e l’attenzione da riservare alle vittime» (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/06/01/0349/00760.html>). A parere di JUAN IGNACIO ARRIETA, *Il nuovo Libro VI del Codice di Diritto Canonico*, in *L’Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, p. 5: «[...] Il reato di abuso di minori è ora inquadrato non all’interno dei reati contro gli obblighi speciali dei chierici, bensì come reato commesso contro la dignità della persona».

definizione del delitto non cambia di conseguenza, continuando a riferirsi al sesto precetto del decalogo e dunque a un orizzonte di significato di carattere morale?

Un autore, diversi mesi prima della promulgazione del nuovo Libro VI, così commentava: «Un diritto penale ecclesiale incentrato esclusivamente sull'assicurare l'ordine naturale nella sessualità umana, limita la fattispecie del crimine “contro il sesto comandamento del decalogo”. La vita e la dignità del minore, in quanto creatura creata a immagine e somiglianza di Dio (cf. Gen, 1, 26-27), che è lesa con la condotta del chierico, è il bene giuridico che la norma dovrebbe anche, e principalmente, proteggere. In questa linea, la Chiesa, dovrebbe riconoscere nella sua legislazione penale che i delitti di natura sessuale non sono solo aggressioni sessuali contro l'ordine naturale, ma, principalmente, sono attentati contro il minore nella sua dignità»<sup>2</sup>.

Perché dunque collocare diversamente il delitto e tuttavia mantenere la sua definizione classica?

Ciò che può sembrare a prima vista contraddittorio ha in realtà una ragione.

Per meglio mettere a fuoco queste motivazioni divido la mia presentazione in due parti: nella prima mi soffermerò sul significato della definizione del delitto; nella seconda sui punti di forza e sulle fragilità della nuova collocazione.

## 2. *Delitto contro il sesto comandamento del decalogo con un minore*

Ciò che nel linguaggio comune è inquadrato come atto di pedofilia, in verità non trova una ragion d'essere sotto questo nome nell'ordinamento canonico, che preferisce riconoscere ad altre discipline scientifiche la titolarità del termine<sup>3</sup>. Più correttamente si parla di “delitto contro il sesto comandamento del decalogo con minore”.

Cosa si intende con tale definizione?

In verità il sesto comandamento non fa riferimento diretto agli atti incriminati.

---

<sup>2</sup> MARCELO GIDI, *Lo statuto penale del minore nel can. 1395 § 2: analisi critica alla luce dei presupposti dottrinali della teoria penale del bene giuridico*, in *Periodica de re canonica*, 108, 2019, pp. 1-34). Cfr. anche ALBIN ESER, *Bene giuridico e vittima del reato. Prevalenza dell'uno sull'altra? Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 39, 1997, pp. 1068-1072.

<sup>3</sup> “Pedofilia” indica infatti una sindrome di carattere clinico, inquadrata nei disturbi parafilici, intendendosi con ciò «qualsiasi intenso e persistente interesse sessuale diverso dall'interesse sessuale per la stimolazione genitale o i preliminari sessuali con partner umani fenotipicamente normali, fisicamente maturi e consenzienti». Cfr. AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM-5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014, p. 795.

minati, ma la Chiesa da sempre inquadra in questo ambito tutti gli atti contro la morale che riguardano la sfera affettiva e sessuale, e che nel nostro caso non si limitano all'ambito morale ma diventano giuridicamente rilevanti. Così afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 2336: «La Tradizione della Chiesa ha considerato il sesto comandamento come inglobante l'insieme della sessualità umana».

In una prospettiva più aggiornata, alla luce della maggiore consapevolezza della gravità degli atti delittuosi in oggetto, forse sarebbe preferibile modificare la definizione in “atti contro il quinto comandamento del decalogo”, se si pensa a quanto lo stesso testo dottrinale del Catechismo afferma in proposito sotto il titolo «Il rispetto della dignità delle persone» (nn. 2284-2287):

«Lo scandalo assume una gravità particolare a motivo dell'autorità di coloro che lo causano o della debolezza di coloro che lo subiscono. Ha ispirato a nostro Signore questa maledizione: “Chi scandalizza anche uno solo di questi piccoli, [...] sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare” (Mt 18,6). Lo scandalo è grave quando a provocarlo sono coloro che, per natura o per funzione, sono tenuti ad insegnare e ad educare gli altri. Gesù lo rimprovera agli scribi e ai farisei: li paragona a lupi rapaci in veste di pecore» (art. 2285)<sup>4</sup>. Sono parole che ben descrivono lo scenario delittuoso in oggetto.

Che cosa comprende il delitto in oggetto? Quali azioni sono canonicamente sanzionabili?

La difficoltà della risposta è dovuta essenzialmente al fatto che la giurisprudenza in proposito non è pubblicata. La normativa sul segreto relativo ai delitti riservati alla CDF (cfr. art. 30 delle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis*<sup>5</sup>), infatti, dovuta essenzialmente alla necessità di tutelare la buona fama delle persone coinvolte<sup>6</sup>, ha impedito la divulgazione delle cause in materia. In assenza di tale fonte è tuttavia possibile desumere l'ambito di definizione del delitto dalla prassi dei diversi tribunali ecclesiastici, dell'attività dei patroni, dagli studi dottrinali in materia e non da ultimo

---

<sup>4</sup> Cfr. per completezza anche il n. 2284: «Lo scandalo è l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male. Chi scandalizza si fa tentatore del suo prossimo. Attenta alla virtù e alla rettitudine; può trascinare il proprio fratello alla morte spirituale. Lo scandalo costituisce una colpa grave se chi lo provoca con azione o omissione induce deliberatamente altri in una grave mancanza».

<sup>5</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Rescriptum ex audientia*, 21 maggio 2010, in AAS 102 (2010), pp. 419-430 con cui si emendano le *Normae* emanate da GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, 30 aprile 2001, *ivi*, 93, 2001, pp. 737-739.

<sup>6</sup> Cfr. MATTEO VISIOLI, *Confidenzialità e segreto pontificio*, in *Periodica de re canonica*, 109, 2020, pp. 447-491; Id., *Questioni relative al segreto pontificio (art. 30 mp SST)*, in *Ius Missionale*, 14, 2020, pp. 177-208.

dalla prassi della Congregazione stessa, che attraverso alcuni documenti (si veda per esempio il *Vademecum* per la trattazione dei casi di abuso sessuale<sup>7</sup>) e studi proposti dai membri dell'organico della CDF in riviste e convegni<sup>8</sup>, ha potuto chiarire almeno in termini teorici la portata del delitto.

La normativa di riferimento è composita. Oltre ai Codici vigenti, di cui quello latino recentemente emendato, meritano di essere menzionate le *Normae* circa i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, il *motu proprio Vos estis lux mundi* promulgato da papa Francesco nel 2019<sup>9</sup> e due Rescritti dello stesso Pontefice del 2019 con cui si modificano alcune norme sui delitti riservati alla CDF<sup>10</sup>. Va detto che il nuovo Libro VI CIC integra le principali novità normative degli ultimi anni, acquisendo i delitti riservati al proprio interno e dunque offrendo una apprezzabile sintesi normativa aggiornata.

Volendo sintetizzare il significato del delitto *contra sextum*, possiamo dire che rientra nel delitto *contra sextum cum minore* qualsiasi azione posta da un soggetto imputabile (dal 2001, con il m.p. *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* (= SST) i chierici, dall'8 dicembre 2021 anche i religiosi e quei fedeli che godono di una dignità e ricoprono particolari uffici ecclesiastici: cfr. can. 1398 § 2) nei confronti di un minore di diciotto anni o persona ad esso equiparata che riguardi la sfera sessuale tesa ad avere una gratificazione personale o un vantaggio dal punto di vista della percezione sensuale. Spesso – ma non sempre – tali azioni sono poste grazie a un esercizio scorretto di autorità morale o istituzionale, così che possono configurarsi anche come abuso di autorità o di coscienza. Ma non è questo l'ambito che per ora ci interessa.

Oltre agli atti sessuali veri e propri, che vengono definiti tali in tutti gli ordinamenti degli Stati di diritto, sono sanzionabili anche le azioni di contatto

---

<sup>7</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, ver. 1.0, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020. Il testo è stato predisposto a seguito del Convegno dei Presidenti delle Conferenze episcopali sulla protezione dei minori che si è tenuto in Vaticano nel febbraio 2019, dando compimento alla seconda indicazione attuativa della Dichiarazione finale a cura del p. Federico Lombardi. Cfr. AA.VV., *Consapevolezza e purificazione. Atti dell'Incontro per la tutela dei minori nella Chiesa (Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, p. 168.

<sup>8</sup> Si veda per esempio il ciclo di conferenze annualmente organizzato dalla Pontificia Università Urbaniana e dalla CDF, giunto nel 2021 alla nona edizione, che confluisce nella collana edita dalla Urbaniana University Press: *Quaderni di Ius Missionale*.

<sup>9</sup> FRANCESCO, *Motu proprio Vos estis lux mundi*, 9 maggio 2019, in *L'Osservatore Romano*, 10 maggio 2019, pp. 4-5.

<sup>10</sup> Cfr. MATTEO VISIOLI, *L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum ex Audientia SS.mi del 6 dicembre 2019*, in *Ius Ecclesiae*, 32, 2020, pp. 721-740.

fisico tra adulto e minore di diciotto anni intenzionalmente generate con scopi lascivi, così come in assenza di contatto fisico forme di esibizione, reclutamento, coinvolgimento sempre a scopo prevalentemente sessuale.

Va detto che non sempre la condizione di compresenza è necessaria per l'integrazione del delitto. L'ordinamento canonico punisce anche quelle azioni poste a distanza (talvolta di molti chilometri) che consistono in invio di messaggi di testo, immagini, filmati, o qualsiasi forma di comunicazione, sempre a scopo di libidine, da parte dell'adulto nei confronti del minore. In tal senso queste azioni, che non possono definirsi strettamente come "atti sessuali", integrano la fattispecie delittuosa secondo l'ordinamento canonico<sup>11</sup>.

In questa superficiale rassegna noi cogliamo già un elemento importante che rende ragione della definizione del delitto e della sua tipizzazione. Ciò che può apparire inizialmente come un'incongruenza o addirittura una contraddizione, ovvero che un atto che lede profondamente la vita e la dignità del minore sia definito come delitto contro la morale in ragione della promessa o del consiglio di castità dell'adulto, trova la sua ragion d'essere nella ampia tipizzazione del delitto, così che ogni violazione della castità causata da una relazione con un minore (o equiparato dal diritto) rientra nell'azione sanzionatoria della Chiesa.

A tale proposito meritano di essere offerte due brevi considerazioni.

La prima riguarda l'età. Quando parliamo di minore nell'ordinamento canonico ci riferiamo a una persona al di sotto dei diciotto anni, o a colui che l'ordinamento stesso equipara al minore<sup>12</sup>. Va notato che l'età è partico-

---

<sup>11</sup> A tal proposito, rilevando una difformità tra le *Normae* riservate alla CDF (con conseguente prassi pluriennale) e il m.p. *Vos estis lux mundi*, osserva GIUSEPPE COMOTTI, *I delitti contra sextum e l'obbligo di segnalazione nel motu proprio "Vos Estis Lux Mundi"*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2020, pp. 254-255: «La locuzione di "atti sessuali", introdotta nel codice penale italiano con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha accorpato le precedenti distinte fattispecie della congiunzione carnale violenta e degli atti di libidine violenta nella nuova fattispecie della violenza sessuale, risponde ad una *ratio* non coincidente con quella che sorregge le previsioni penali canoniche dei delitti *contra sextum*. La disciplina dei reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni nel codice penale italiano, come risulta dalla collocazione sistematica non più tra i "delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume", bensì tra i "delitti contro la persona", ha lo scopo di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'individuo in ambito sessuale e la pretesa al rispetto della propria sessualità. Il riferimento alla categoria degli "atti sessuali", pur presentando il vantaggio di non rendere più necessario, in sede processuale, di entrare in dettagli fisiologici – spesso umilianti per la vittima – della dinamica dei fatti, lascia spazio – negli ordinamenti secolari – a margini di incertezza nell'esatta individuazione del relativo concetto». Cfr. anche MATTEO VISIOLI, *L'abuso su minori da parte di chierici e la rilevanza nell'ordinamento penale canonico*, in ARCSODALIZIO DELLA CURIA ROMANA (a cura di), *La sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e nella dimensione giuridica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2021, pp. 998-999.

<sup>12</sup> Circa l'equiparazione ai minori cfr. MATTEO VISIOLI, *Il minore e la persona vulnerabile nel diritto della Chiesa*, in CLAUDIO PAPALE (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina*

larmente elevata, soprattutto se misurata con altri ordinamenti penali statali, dove il minore è libero di decidere a proposito della propria sessualità già dai quattordici o quindici anni<sup>13</sup>. Ciò significa che una persona che è nell'età canonica in cui può contrarre matrimonio (14 anni per la donna, 16 per l'uomo: cfr. can. 1083 § 1 CIC) nel momento in cui partecipa più o meno attivamente a una relazione di carattere sessuale con un adulto crea le condizioni perché tale adulto incorra nel delitto in oggetto. Non importa dunque se il minore è vittima, o complice, o addirittura colui o colei che promuove l'azione: essendo minore di diciotto anni si creano le condizioni per l'integrazione del delitto. In tal senso possiamo dire che l'ordinamento canonico è particolarmente severo nella tutela della vita e dignità delle persone, considerandole destinatarie di una peculiare tutela giuridica anche là dove in altri ambiti sarebbero capaci e abili di atti giuridici assai rilevanti.

La seconda considerazione riguarda la proporzionalità. Se infatti è vero che incorre nel delitto colui o colei che compie una vasta gamma di possibili azioni di diversa gravità con un minore, è anche vero che non tutte le azioni sono equiparabili dal punto di vista penale. Vigé il principio di proporzionalità, secondo il quale il delitto va punito "*pro gravitate criminis*" (o "*pro delicti gravitate*"). Una tale sottolineatura, più volte ripetuta nella normativa vigente<sup>14</sup>, trova una particolare espressione nella prima parte del novellato can. 1349: «Se la pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno»<sup>15</sup>. La disposizione merita di essere evocata in un tempo nel quale la grave piaga degli abusi sessuali nella Chiesa ha portato più persone a invocare il principio di "tolleranza zero"<sup>16</sup>: un princi-

---

della Fede. *Casi pratici e novità legislative*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2021, pp. 35-36 e pp. 44-48.

<sup>13</sup> Il codice penale italiano per es. all'art. 609-*quater* stabilisce la violenza sessuale nei confronti di un minore, anche se consenziente, quando questi non abbia compiuto 14 anni; se il colpevole è l'ascendente, il genitore o altra persona a cui il minore è affidato con cui abbia una relazione di convivenza, l'età si eleva a 16 anni.

<sup>14</sup> Cfr. per esempio nelle *Normae* l'art. 3 § 2, l'art. 4 § 2, e soprattutto per quanto riguarda il delitto oggetto del presente studio l'art. 6 § 2. Il nuovo Libro VI sembra preferire l'espressione "*pro delicti gravitate*" che ritorna 11 volte, tra cui figura il § 2 del can. 1398 che tipizza il delitto oggetto del presente studio.

<sup>15</sup> DAMIÁN GUILLERMO ASTIGUETA, *Una prima lettura del nuovo Libro VI del Codice come strumento della carità pastorale*, in *Periodica de re canonica*, 110, 2021, p. 361: «Questa aggiunta, a mio avviso, è molto importante per guidare coloro che devono applicare la pena, ed anche coloro che devono difendersi dalle sanzioni che non osservino un rapporto di ragionevolezza con il delitto commesso».

<sup>16</sup> Cfr. a titolo di esempio l'intervento del card. Sean O'Malley, Presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, al Concistoro del 12 febbraio 2015, in <https://www.vatican.va/>

pio sicuramente valido se applicato alla prevenzione e alla individuazione di possibili abusi, nei confronti dei quali oggi non è più giustificabile una azione anche minima di copertura o negligenza. Ma dal punto di vista sanzionatorio non si deve dimenticare il principio secondo il quale un giusto processo deve concludersi con una giusta pena, se si individua un profilo di colpevolezza (“*iusta poena puniatur*”<sup>17</sup>): dove “giusta” significa anche “proporzionata”<sup>18</sup>.

### *3. Un atto contro la vita, la libertà e la dignità della persona*

Come si ricordava all’inizio, un atto come quello in oggetto, pur mantenendo la definizione precedente, viene traslocato dai delitti contro obblighi speciali (riceducibili all’ambito morale) ai delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona. Non vi è dubbio che il bene giuridico primario che l’ordinamento canonico intende tutelare in questo caso è la vita del minore, la sua dignità di persona come tale deve essere protetta dal sistema canonico, a maggior ragione dal momento che la minore età la pone in condizione di particolare vulnerabilità. Certo, vi è anche il bene morale che il diritto deve tutelare, così come il bene di una comunità che viene ferita dall’azione delittuosa di un proprio membro. Tuttavia la presa di coscienza sfacciata degli ultimi anni circa la gravità degli atti abusivi e degli effetti devastanti dei medesimi sui minori<sup>19</sup> ha comportato una nuova priorità (non esclusività) che il libro VI del Codice ha voluto suggellare nel nuovo titolo VI.

Tale passo in avanti tuttavia assume al suo interno alcuni punti di fragilità che si possono mettere in rilievo in un contesto accademico.

---

[resources/resources\\_card-omalley-concistoro-20150212\\_it.html](https://www.vatican.va/press-responses/resources/resources_card-omalley-concistoro-20150212_it.html).

<sup>17</sup> L’espressione appare 15 volte nel Libro VI.

<sup>18</sup> Si veda a tale proposito il n. 15 dei “Punti di riflessione” che il S. Padre Francesco ha offerto alla Assemblea dei Presidenti delle Conferenze episcopali nell’incontro del 2019 in Vaticano, «Osservare il tradizionale principio della proporzionalità della pena rispetto al delitto commesso». Cfr. AA.VV., *Consapevolezza e purificazione. Atti dell’Incontro per la tutela dei minori nella Chiesa. Città del Vaticano 21-24 febbraio 2019*, cit., p. 12.

<sup>19</sup> FRANCESCO, *Discorso conclusivo*, ivi, p. 155: «Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere, una volta in più, che la gravità della piaga degli abusi sessuali su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società. Essa è diventata, solo in tempi relativamente recenti, oggetto di studi sistematici, grazie al cambiamento della sensibilità dell’opinione pubblica su un problema in passato considerato tabù, vale a dire che tutti sapevano della sua presenza ma nessuno ne parlava».

*a. Non solo contro la vita, la dignità e la libertà: molteplici attribuzioni*

Il nuovo canone 1398 tratta la questione, e così recita:

«§ 1. Sia punito con la privazione dell'ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale, il chierico: 1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela».

Ma a ben vedere all'interno del titolo precedente, delitti contro obblighi speciali (dunque in un ambito prevalentemente morale), rimane un canone simile. Il can. 1395 sanziona ugualmente atti posti contro il sesto comandamento del decalogo, che pur non essendo limitati ai minori tuttavia non li esclude, in una realtà delittuosa caratterizzata da permanenza con scandalo (§ 1), forma pubblica (§ 2), violenza, minacce, abuso di autorità (§ 3)<sup>20</sup>.

Si verifica dunque nel nuovo Libro VI una condizione apparentemente strana: da una parte gli atti di abuso nei confronti dei minori sono rubricati tra i delitti contro la vita, la dignità e la libertà della persona. Dall'altra parte quando questi atti contro il sesto comandamento sono posti con violenza o minacce, o abuso di autorità, o permanenza in pubblico scandalo, a prescindere che la vittima sia maggiore o minore di età, vengono rubricati come atti di carattere morale ("delitti contro obblighi speciali"). Si tratta di una contraddizione o piuttosto di una scelta precisa?

Volendo pensare alla coerenza del Legislatore, possiamo inquadrare questa fattispecie in una scelta precisa di quest'ultimo. Se infatti, come notato in precedenza, il bene giuridico da tutelare in via prioritaria è la vita e la dignità del minore, ciò non significa che anche il bene morale della persona e della comunità non siano altrettanto meritevoli di tutela giuridica. Lasciare un canone sotto il titolo quinto e inserire l'altro sotto il titolo sesto può dunque indurre a ritenere che ogni abuso che sia configurabile come delitto pregiudica beni di diversa natura. La priorità riconosciuta a un bene (vita, libertà e dignità) non significa esclusività, e comprende anche il bene morale della coerenza con il

---

<sup>20</sup> Can. 1395: «§ 1. Il chierico concubinario, oltre il caso di cui nel can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l'ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale. § 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti. § 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali».

proprio stato di vita che non per questo viene disatteso.

*b. Non sempre contro la vita, la dignità e la libertà: quando la vittima prende l'iniziativa.*

In secondo luogo va notato come non sia sempre immediato conciliare l'atto abusivo nei confronti della vita, libertà e dignità del minore con una potenziale sua cooperazione o addirittura azione iniziale. Come accennato in precedenza, fermo restando che qualsiasi atto di carattere sessuale da parte di un soggetto imputabile nei confronti di un minore di 18 anni integra la fattispecie delittuosa, come poter definire atto contro la libertà un'azione che ha avuto luogo per iniziativa del minore stesso, che - raggiunta una certa età - è ritenuto dall'ordinamento canonico capace di determinati atti giuridici<sup>21</sup> e dagli ordinamenti civili in grado di determinare l'esercizio della propria sessualità? Va infatti ricordato che ai sensi del novellato can. 1398 CIC perché vi sia delitto non è necessario che l'atto *contra sextum* sia posto contro la volontà del minore, o tramite inganno, circuizione, violenza, raggiro ecc. Tali fattispecie potrebbero essere considerate aggravanti ai sensi della determinazione della pena<sup>22</sup>, ma per il delitto è sufficiente l'atto in sé, anche quando iniziato dal minore o con questi cooperante in piena libertà e deliberato consenso. Così quella che nel linguaggio comune viene chiamata "vittima" è in realtà ben consapevole di ciò che sta compiendo, e in difetto di elementi tali da pregiudicarne la discrezione di giudizio può perfino essere l'autore dell'atto che si rivelerà essere delittuoso per il suo partner maggiorenne. Si potrebbe così verificare un rovesciamento dei ruoli, dove colui che viene perseguito dalla giustizia è in realtà l'adulto che viene circuito dolosamente dal minore (per es. diciassettenne), il quale si fa promotore dell'azione. In un tale frangente, che verrebbe sanzionato sulla base del novellato can. 1398 classificato sotto il menzionato titolo sesto, sarebbe assai difficile immaginare una violazione

---

<sup>21</sup> A titolo di esempio: nell'ordinamento canonico il minore di 18 anni ha diritto di ricevere i sacramenti, ad esclusione dell'ordine sacro, a seconda dell'età raggiunta in forza di un diritto divino naturale, così come di scegliere la chiesa *sui iuris* alla quale iscriversi con il battesimo (dopo i 14 anni: cfr. can. 111 § 2); ha il diritto di ricevere dai genitori l'educazione cristiana (cfr. can. 226 § 2), e più in generale, sempre per diritto divino, di vedersi riconosciuta nelle realtà della città terrena quella libertà che compete a ogni cittadino (cfr. can. 227). Compiuti i 16 anni ha il diritto di svolgere le funzioni di padrino e madrina (cfr. cann. 874 § 1, 2°, 893) per una statuizione di diritto positivo ecclesiastico.

<sup>22</sup> In taluni casi si può applicare il can. 1326 § 1, 4°: «Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono: [...] 4° chi abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita».

della libertà o della dignità del minore, rendendosi così il titolo non del tutto adeguato.

*c. Una platea più estesa: il caso dei religiosi chierici*

In terzo luogo merita di essere ricordato come il novellato can. 1398 relativo agli abusi su minori abbia esteso la platea dei soggetti imputabili. Se fino all'8 dicembre 2021 la normativa penale canonica vigente prevedeva il delitto in riferimento ai soli chierici (cf can. 1395 § 2 CIC e art. 6 SST), a far data dalla entrata in vigore del nuovo Libro VI sono penalmente perseguibili anche i religiosi e i laici che godono di una particolare dignità o svolgono un ufficio ecclesiastico. Va detto che i religiosi sono soggetti al procedimento previsto dal can. 695 CIC, che comporta una dimissione obbligatoria (*dimitti debet*) in caso di atti di cui al previgente can. 1395 § 2. Tuttavia sembra di poter dire, con la maggior parte della dottrina, che tali provvedimenti rientrano nell'ambito amministrativo e non strettamente penale della amministrazione della Chiesa<sup>23</sup>.

Un problema a tal proposito potrà nascere se a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Libro VI non si provvederà a riformare anche il can. 695 CIC. È vero che questo testo già fa riferimento al can. 1398, che nel precedente Libro VI si riferiva al delitto di aborto e nel nuovo al delitto contro il sesto comandamento con minori. Si potrebbe perciò soprassedere all'emendamento in quanto non necessario. Ma a ben vedere l'inerzia non può essere senza conseguenze. Tra di esse va notato il fatto che in precedenza il can. 695 § 1 facendo riferimento al can. 1395 § 2 ammetteva un'eccezione al "*dimitti debet*": «a meno che, per i delitti di cui nel can. 1395, § 2, il Superiore non ritenga che la

---

<sup>23</sup> La dottrina in proposito non è unanime. Si può però sostenere, con buona parte degli Autori, che il provvedimento di dimissione obbligatoria non rientri nell'ambito delle azioni penali della Chiesa, quanto piuttosto nella potestà amministrativa del superiore gerarchico. La procedura di dimissione dei religiosi è infatti uguale per tutti gli istituti, clericali o laicali, maschili o femminili. Ma nella Chiesa solo gli istituti clericali di diritto pontificio godono di potestà di giurisdizione in foro esterno, dunque della possibilità di istruire un processo giudiziale. A conferma della natura amministrativa dell'atto si pone il fatto che contro una dimissione il diritto positivo prevede il ricorso amministrativo, nei diversi gradi gerarchici fino alla Segnatura Apostolica. Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2015, pp. 575-576; FRANS DANEELS, *L'imposizione amministrativa delle pene e il controllo giudiziario sulla loro legittimità*, in DAVIDE CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 293-294; EDUARDO BAURA, *Atto amministrativo e limitazione dei diritti*, in JUAN IGNACIO ARRIETA (a cura di), *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 210, nt. 46; MATTEO VISIOLI, *Il diritto penale della Chiesa e la tutela dei minori*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, Glossa, Milano, 2021, p. 248.

dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo». Ora, per quanto riguarda il can. 1398, non si ammettono eccezioni. Ciò significa che un religioso che commette un atto *contra sextum* come tipizzato dal can. 1398 deve essere dimesso senza possibilità di eccezione. E non rileva il fatto che tale atto possa essere di lieve entità: anche un atto di gravità lieve o lievissima, se integra la fattispecie di cui al can. 1398, comporta la dimissione obbligatoria dall'istituto. Il superiore competente in proposito non potrà far valere alcuna misura alternativa, come accadeva nel previgente codice. E qualora non decretasse la dimissione del religioso si renderebbe inadempiente verso quanto prevede l'ordinamento canonico. Non vale a tal proposito la regola della proporzionalità (non si tratta strettamente parlando di una pena ma di un atto amministrativo).

Di più, nel caso di un religioso chierico la dimissione obbligatoria dall'istituto comporta la singolare condizione di un chierico che perde la sua incardinazione, e pertanto è sotto proibizione di esercizio del ministero (cfr. can. 701: «se il religioso è chierico, non può esercitare gli ordini sacri se prima non ha trovato un Vescovo il quale, dopo un conveniente periodo di prova nella diocesi a norma del can. 693, lo accolga o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri»). Un atto contro il sesto comandamento con minori che non raggiunge una gravità tale da comportare la dimissione dallo stato clericale potrebbe così giungere a un atto amministrativo di dimissione dall'istituto ma a una pena canonica che consente una permanenza nello stato clericale. Con la difficoltà, a livello giuridico, di uno stato clericale non esercitabile nel ministero in quanto mancante di un legame di incardinazione con una chiesa particolare. Tale condizione obbligherebbe il chierico ex religioso a trovare un altro Ordinario che gli consenta almeno un tempo di prova in vista dell'incardinazione (cfr. can. 693). Ma è anche vero che difficilmente un religioso dimesso per le ragioni sopra menzionate potrebbe trovare un Ordinario benevolo, rendendo così di fatto non esercitabile il ministero sacro che è proprio del suo stato giuridico.

#### *4. Conclusione*

Il passaggio da atti contro la morale ad atti contro la persona, la sua vita, la sua libertà, la sua dignità, è sicuramente un passo in avanti nella comprensione della natura del delitto da parte dell'ordinamento canonico. Come detto, il bene giuridico primario da tutelare, ancorché non unico, è la vita della persona fragile, la sua dignità che nella prospettiva cristiana rivela, come ogni persona

umana, l'essere creata a immagine e somiglianza di Dio. Ciò ha portato papa Francesco ad affermare che l'abuso su minore è paragonabile a un atto sacrilego, come se si profanasse l'Eucaristia che è la presenza viva del Risorto<sup>24</sup>. Il bene giuridico è dunque quanto mai prezioso e degno di protezione massima, tanto che l'ordinamento canonico già nel 2001 ha elevato l'età del minore a diciotto anni (nel Codice del 1983, come in quello previgente del 1917<sup>25</sup>, era 16 anni), contrariamente alla tendenza normale degli ordinamenti giuridici degli stati moderni. Così anche la pena prevista per un tale delitto, ancorché secondo il criterio della proporzionalità, prevede la sanzione più grave, che per un chierico è la dimissione o deposizione dallo stato clericale (cfr. can. 1398 § 1 CIC, can. 1453 CCEO). Di più, la recente attività normativa della Chiesa cattolica ha compiuto diversi passi per adeguare l'ordinamento penale alle esigenze e alle emergenze del tempo presente, volendo così dare un chiaro segnale di intransigenza nel prevenire e perseguire i delitti in parola. Non va dimenticato che dal 2016 (con il m.p. *Come una madre amorevole*<sup>26</sup>) e 2019 (con il m.p. *Vos estis lux mundi*), e ora con il can. 1378 § 2 del nuovo Libro VI<sup>27</sup>, viene sanzionato non solo l'atto contro il sesto comandamento, ma anche il delitto di omissione, negligenza, insabbiamento da parte di chi ha responsabilità nella Chiesa e non compie il suo dovere al fine di perseguire atti così lesivi della dignità umana, i cui effetti purtroppo non diminuiscono nella vittima con il passare del tempo e richiedono per essere sanati un lungo e articolato processo di guarigione<sup>28</sup>.

Tutto ciò, in estrema sintesi, rende ragione di quanto anche l'ordinamento canonico, per certi aspetti sorpreso dalla virulenza di tali delitti, si stia attrezzando per perseguirli<sup>29</sup>.

---

<sup>24</sup> FRANCESCO, *Omelia a Casa S. Marta*, 7 luglio 2014, in [https://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie\\_20140707\\_vittime-abusi.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2014/documents/papa-francesco-cotidie_20140707_vittime-abusi.html): «Si tratta di qualcosa di più che di atti deprecabili. È come un culto sacrilego perché questi bambini e bambine erano stati affidati al carisma sacerdotale per condurli a Dio ed essi li hanno sacrificati all'idolo della loro concupiscenza. Hanno profanato la stessa immagine di Dio alla cui immagine siamo stati creati».

<sup>25</sup> Cfr. can. 2359 § 2 CIC 1917.

<sup>26</sup> Cfr. FRANCESCO, *motu proprio Come una madre amorevole*, in AAS 108 (2016), pp. 715–717.

<sup>27</sup> «Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena, a norma del can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l'obbligo di riparare il danno».

<sup>28</sup> Recentemente, papa FRANCESCO, *Sradicare la cultura di morte che deriva da ogni forma di abuso*, 21 ottobre 2021, in *L'Osservatore Romano*, 4 novembre 2021, p. 8, ha definito l'abuso su minore «un atto di tradimento della fiducia, che condanna a morte chi lo subisce e genera crepe profonde nel contesto in cui avviene».

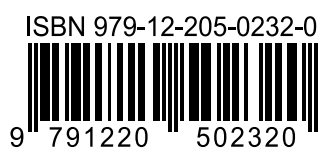
<sup>29</sup> STEFANO GUARINELLI, *Il prete abusatore. 1. La requisizione dell'altro*, in *La Scuola Cattolica*, 148, 2020, pp. 465-466: «[...] Credo innegabile riconoscere i passi avanti che sono stati fatti all'in-

Nonostante tutto questo va ricordato che se è vero che il delitto non si può ridurre nell'ambito del solo "*contra mores*", dall'altra parte non può essere tipizzato solo come atto contro la vita, la libertà e la dignità della persona. La sua collocazione in questo ambito con permanenza di una modalità specifica di azione nell'ambito precedente rende ragione della sua collocazione in un orizzonte interpretativo complesso e molteplice, difficilmente riconducibile a una sola categoria. Il passaggio dai delitti contro la morale ai delitti contro la persona non può essere perfezionato.

Infine non va dimenticato che la sola comprensione dell'atto delittuoso a livello giuridico, pur essendo un notevole passo in avanti, non può da sola soddisfare le esigenze di giustizia che il fenomeno comporta. Certo, adeguare il delitto al suo quadro proprio di riferimento favorisce la sua tipizzazione e il conseguente giudizio canonico. Tuttavia la giustizia non si realizza solo nelle aule dei tribunali, ma è un fenomeno più ampio che affonda le sue radici in ambiti differenti e collegati che devono essere considerati quando si parla di dignità, libertà, vita: si può pensare all'ambito educativo, formativo, preventivo, informativo, a quella acquisizione crescente di misure o buone pratiche che consentono di creare un ambiente sicuro: anche questa, seppure in altre forme e linguaggi, può essere considerata giustizia.

---

terno della Chiesa cattolica. Addolora, però, ma perfino stupisce il fatto che quei passi siano stati fatti soltanto o soprattutto in tempi recenti. Ciò è a dire che molte, troppe persone hanno sofferto in modo inaccettabile, e non solo a motivo di ciò che avevano subito, già sufficientemente grave in se stesso. [...] In ogni caso, oggi, finalmente, grazie anche agli autorevoli pronunciamenti e alle molte iniziative promesse e sostenute da papa Francesco, si può dire che le cose si stiano muovendo in una direzione almeno più risoluta rispetto al passato».



€ 15,00

ISSN 1970-5301